

- (1b) Comma modificato dall'articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 2002, n. 4
- (2) Aggiunge un comma all'art. 5-bis della legge regionale 2 dicembre 1988, n. 81.
- (2a1) Comma modificato dall'articolo 69, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11
- (2a) Comma sostituito dall'articolo 87 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2
- (2b) Comma inserito dall'articolo 69, comma 1, lettera b) della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11
- (3) Parola così sostituita dall'art. 4 della legge regionale 28 ottobre 1995, n. 53.
- (4) Articolo abrogato dall'art. 47 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29.
- (5) Lettera così modificata dall'art. 1 della legge regionale 28 ottobre 1995, n. 53.
- (5a) Comma modificato dall'articolo 3, comma 1 della legge regionale 30 gennaio 2002, n. 3
- (5b) Comma modificato dall'articolo 3, comma 2 della legge regionale 30 gennaio 2002, n. 3
- (5c) Articolo inserito dall'articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 2002, n. 3 e poi sostituito dall'articolo 81 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26
- (6) Lettera così modificata dal comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 28 ottobre 1995, n. 53.
- (7) Lettera così modificata dal comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 28 ottobre 1995, n. 53.
- (7a) Comma modificato dall'articolo 73, comma 1, lettera a) della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8
- (8) Parola così sostituita dall'art. 3 della legge regionale 28 ottobre 1995, n. 53.
- (9) Comma modificato dall'articolo 73, comma 1, lettera b) della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8
- (10) Lettera modificata dall'articolo 73, comma 1, lettera c) della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8
- (11) Lettera sostituita dall'articolo 73, comma 1, lettera d) della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8
- (12) Comma sostituito dall'articolo 73, comma 1, lettera e) della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8
- (13) Articolo inserito dall'articolo 2 della legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1

**DELIBERA DEL CONSIGLIO
REGIONALE N. 450
DEL 29 LUGLIO 1998**

**Publicata sul S.O. n. 4 al Bollettino
Ufficiale n. 23 del 20 agosto 1998**

**Testo aggiornato con le Deliberazioni
del Consiglio Regionale n. 564 del
29/7/1999 e n. 13 del 1/8/2000**

**PARTE V
Regolamentazioni di attuazione
ISTITUZIONE DEGLI ORGANI DI
GESTIONE DEGLI AMBITI TERRITO-
RIALI DI CACCIA E NORME DI
ACCESSO PER I CACCIATORI**

**Art. 1
(Definizione degli Ambiti Territoriali
di Caccia)**

1. Nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria, il territorio di ogni Provincia della Regione Lazio è suddiviso in due comprensori intercomunali nei quali ricadono gli Ambiti Territoriali di Caccia, di seguito denominati ATC.
2. Il perimetro del comprensorio non può frazionare il territorio dei singoli comuni ad eccezione del territorio del Comune di Roma.
3. L'ambito territoriale di caccia è costituito dalla parte di territorio agro-silvo-pastorale del comprensorio destinato a forme di gestione programmata della caccia, ai sensi degli articoli 10, 11 e 25 della legge regionale 2 maggio 1995 n. 17.

- Art. 2
(Indice di densità venatoria)**
1. Nella Regione Lazio, per esigenze di riequilibrio della pressione venatoria e

fatto salvo quanto stabilito all'articolo 7, comma 1, l'indice minimo di densità venatoria dell'ATC è fissato nel rapporto di 1 cacciatore per ogni 12 ettari di superficie agro-silvo-pastorale dell'ATC medesimo.

2. Il Consiglio Regionale provvede all'adeguamento dell'indice, di cui al comma 1, in rapporto alle indicazioni periodiche del Ministero per le Politiche Agricole di cui all'articolo 14, comma 3, della Legge 157/92.

**Art. 3
(Attribuzione degli ATC)**

1. Ogni cacciatore deve essere iscritto, a domanda, ad un ATC denominato "ATC di residenza venatoria".
2. Le domande di iscrizione ad un ATC vengono accolte fino al raggiungimento del limite di posti disponibili derivanti dall'applicazione dell'indice di cui all'articolo 2, comma 1.
3. Il cacciatore residente anagraficamente in un Comune del comprensorio in cui ricade l'ATC prescelto per residenza venatoria è iscritto di diritto, anche in deroga al limite di cui all'articolo 2, comma 1.
4. Qualora un cacciatore scelga per residenza venatoria un ATC che non ricade nel medesimo comprensorio ove è situato il Comune di residenza anagrafica, deve dichiarare nella domanda di iscrizione di rinunciare, in caso di accoglimento dell'istanza, alla iscrizione di diritto all'ATC di cui al comma 3 e deve inviare copia della domanda, per conoscenza, anche all'organo di gestione dell'ATC al quale avrebbe avuto diritto di iscrizione per residenza anagrafica. L'organo di gestione che accoglie il cacciatore non

residente anagraficamente deve comunicare l'esito dell'istanza all'organo di gestione dell'ATC nel quale lo stesso cacciatore avrebbe dovuto essere iscritto di diritto.

5. I cacciatori residenti nei Comuni della provincia di Roma hanno diritto, a scelta, all'iscrizione, come residenza venatoria, ad uno dei due ATC della Provincia, anche in deroga al limite di cui all'articolo 2, comma 1.

6. I cacciatori residenti nel Comune di Roma hanno diritto, a scelta, all'iscrizione, come residenza venatoria, ad uno degli ATC della Regione nella misura massima del 10% della disponibilità di posti che, in ciascun ATC, residua dopo l'iscrizione dei cacciatori con residenza anagrafica.

7. L'assegnazione dei posti di cui al comma 6 avviene, in caso di domande di ammissione in esubero rispetto alla disponibilità determinata, mediante estrazione a sorte a cura dell'organo di gestione dell'ATC.

8. Oltre che all'ATC di residenza venatoria, ogni cacciatore laziale può essere iscritto ad un secondo ATC del Lazio, sempre che la domanda sia accolta dall'organo di gestione dell'ATC prescelto, nel rispetto di quanto disposto al comma 2.

9. Qualora sia previsto nel calendario venatorio e nel regolamento di cui all'articolo 34, comma 3, della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, a partire dall'1° ottobre ad ogni cacciatore, che ha la residenza anagrafica nel Lazio, è consentito l'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria, negli altri ATC ricompresi nel territorio regionale, per il numero determinato di giornate, senza il pagamento della quota di iscrizione.

10. Coloro che hanno optato, in via esclusiva, per la caccia da appostamento fisso con richiami vivi, possono esercitare tale attività anche in appostamenti fissi ricompresi in ATC diversi da quello di residenza venatoria, se autorizzati dal titolare della concessione dell'appostamento, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale n. 17 del 1995.

Art. 4

(Modalità di iscrizione agli ATC)

1. Le domande di ammissione agli ATC, redatte in carta semplice secondo i facsimili annessi come allegati B/1 e B/2, devono essere presentate annualmente entro il termine e con le modalità resi noti dall'organo di gestione dell'ATC.

2. L'organo di gestione dell'ATC comunica all'interessato, per iscritto, l'accoglimento o la reiezione della domanda d'ammissione.

3. Per i cacciatori di cui all'articolo 3, commi 3 e 5, in quanto iscritti di diritto nell'ATC, la comunicazione di accoglimento di cui al comma 2, non è necessaria.

4. Fino a nuove disposizioni degli organi di gestione degli ATC, il cacciatore che, nella stagione venatoria precedente, ha scelto, come residenza venatoria, l'ATC che ricade nel medesimo comprensorio ove è situato il Comune di residenza anagrafica e che non intende cambiare, è esentato dalla presentazione della domanda di ammissione. Limitatamente alla stagione venatoria 1998/99 si intendono automaticamente confermate anche le iscrizioni all'ulteriore ATC assegnate nella stagione venatoria appena trascorsa senza obbligo di domanda che invece dovrà essere presentata in caso di cambiamento.

5. Il cacciatore ammesso in un ATC laziale che non versa la quota di partecipazione stabilita dall'organo di gestione, entro i termini e con le modalità da questo fissate, decade dall'iscrizione.

6bis. Dopo la formazione delle graduatorie, al termine delle operazioni di iscrizione dei cacciatori agli ATC, eventuali ulteriori posti disponibili possono essere assegnati, in ordine cronologico e fino al numero massimo complessivo di cacciatori ammissibili per ogni ATC, ai cacciatori che hanno fatto domanda fuori dai termini prescritti al comma 1. L'organo di gestione dell'ATC comunica all'interessato l'accettazione della domanda, fissando anche il termine temporale entro il quale il cacciatore deve, pena la decadenza dell'iscrizione, versare la quota di partecipazione prevista.

Art. 5

(Accesso agli ATC da parte dei cacciatori con residenza anagrafica nella Regione Lazio)

1. I posti disponibili in ciascun ATC vengono assegnati, in prima istanza, ai cacciatori che richiedono la residenza venatoria; gli eventuali posti residuali ai cacciatori che richiedono il secondo ATC.

2. Dopo le iscrizioni di diritto, effettuate nel rispetto delle norme di cui all'articolo 3, per l'assegnazione degli eventuali posti disponibili ai cacciatori laziali che richiedono la residenza venatoria, si applicano le seguenti priorità:

- a) cacciatori che hanno la residenza anagrafica nei Comuni della provincia di Roma;
- b) cacciatori residenti nel comprensorio comprendente l'altro ATC della Provincia e, tra questi, coloro che risiedono in Comuni confinanti con il territorio del-

l'ATC;

- c) cacciatori proprietari, affittuari, titolari di altri diritti di godimento di fondi rustici o di abitazioni situati in un Comune ricadente nel comprensorio omonimo dell'ATC;
- d) cacciatori che esercitano un'attività di lavoro stabile e continuativa in un comune ricadente nel comprensorio omonimo dell'ATC prescelto;
- e) cacciatori appartenenti agli organi di vigilanza venatoria che non possono svolgere l'attività venatoria nell'ambito della circoscrizione territoriale di appartenenza;
- f) altri cacciatori non ricompresi nelle precedenti tipologie che richiedono la residenza venatoria.

3. Per l'assegnazione dei posti disponibili a cacciatori che richiedono il secondo ATC, si applicano le seguenti priorità:

- a) cacciatori che hanno la residenza anagrafica nei Comuni della Provincia di Roma, fatta eccezione per quelli che hanno ottenuto la residenza venatoria in altro ATC regionale al di fuori della stessa Provincia di Roma;
- b) cacciatori residenti anagraficamente nella Provincia che comprende l'ATC richiesto e, tra questi, coloro che risiedono in Comuni confinanti con il territorio dell'ATC;
- c) cacciatori residenti in Comuni, di altra Provincia, limitrofi all'ATC prescelto;
- d) cacciatori proprietari, affittuari, titolari di altri diritti di godimento di fondi rustici o di abitazioni situati in un Comune ricadente nel comprensorio omonimo dell'ATC;
- e) cacciatori che esercitano un'attività di lavoro stabile e continuativa in un Comune ricadente nel comprensorio omonimo dell'ATC prescelto;
- f) cacciatori appartenenti agli organi di vigilanza venatoria che non possono

svolgere l'attività venatoria nell'ambito della circoscrizione territoriale di appartenenza;

g) cacciatori nativi nella Provincia ove ricade l'ATC prescelto;

h) altri cacciatori, non ricompresi nelle precedenti tipologie, che richiedono il secondo ATC.

4. A parità di requisiti, la priorità nell'assegnazione dei posti disponibili è determinata mediante estrazione a sorte.

5. Gli appartenenti a squadre di caccia al cinghiale sono autorizzati ad effettuare tale tipo di caccia nell'ATC in cui opera la propria squadra, anche se non sono iscritti nell'ATC stesso, perdendo il diritto di iscrizione ad altro ATC laziale, che non sia quello di residenza venatoria.

Art. 6

(Accesso agli ATC da parte dei cacciatori non residenti anagraficamente nella Regione Lazio)

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente in regime di reciprocità con le altre Regioni.

1. In deroga al numero massimo complessivo di cacciatori ammissibili per ogni ATC, di cui all'articolo 2, comma 1, vengono riservate le seguenti percentuali di posti:

- a) 2% in favore dei cacciatori, con residenza anagrafica in altre Regioni, che richiedono l'ammissione ad un ATC laziale;
- b) 4% in favore dei cacciatori, con residenza anagrafica in altre Regioni, che richiedono l'accesso giornaliero per la caccia alla selvaggina migratoria;
- c) 0,2% in favore dei cacciatori ospiti provenienti da altre Regioni, di cui al comma 6.

2. Le domande d'iscrizione, per i cacciatori non residenti anagraficamente nel Lazio, possono essere inoltrate ad un solo ATC con le modalità di cui all'articolo 4.

3. I posti disponibili vengono assegnati, in prima istanza, ai cacciatori che richiedono la residenza venatoria; gli eventuali posti residuali ai cacciatori che richiedono l'iscrizione ad un secondo ATC. L'ammissione dei cacciatori viene accordata, fino a saturazione dei posti riservati, di cui al comma 2, lettera a), sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) cacciatori proprietari, affittuari, titolari di altri diritti di godimento di fondi rustici o di abitazioni situati in un Comune ricadente nel comprensorio omonimo dell'ATC;
- b) cacciatori che esercitano un'attività di lavoro stabile e continuativa in un Comune ricadente nel comprensorio omonimo dell'ATC prescelto;
- c) cacciatori nativi nella Provincia ove ricade l'ATC prescelto.
- d) cacciatori residenti anagraficamente nei Comuni limitrofi all'ATC prescelto;
- e) altri cacciatori, non ricompresi nelle precedenti tipologie.

4. L'accesso giornaliero per la caccia alla selvaggina migratoria è consentito sulla base di specifici accordi sottoscritti da ciascuna Provincia laziale con le Province di altre Regioni con cui esistono reciproci, tradizionali e consolidati flussi di cacciatori interessati a questa specifica forma di caccia. Non possono usufruire di tale facoltà i cacciatori che hanno ottenuto l'iscrizione ad un ATC del Lazio, salvo che non sia quello di residenza venatoria.

5. Ogni cacciatore che ha la residenza anagrafica e venatoria in un ATC del Lazio, previa autorizzazione scritta del-

l'organo di gestione dell'ATC e, limitatamente alla quota di cui al comma 2, lettera c), può ospitare, a partire dal 1° ottobre, cacciatori provenienti da altre Regioni, per un numero massimo di tre giornate. Il cacciatore ospitante, che ha l'obbligo di accompagnare il cacciatore ospite, deve esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, copia di detta autorizzazione.

6. I cacciatori residenti nella Repubblica di S. Marino, sulla base dei rapporti di reciprocità derivanti dalla Convenzione italo-sanmarinese in materia di caccia, nonché i cacciatori residenti negli Stati appartenenti all'Unione Europea ed i cacciatori italiani residenti all'estero sono equiparati ai cacciatori provenienti da altre Regioni italiane, a prescindere dal regime di reciprocità di cui al comma 1.

7. A parità di requisiti la priorità nell'assegnazione dei posti disponibili, salvo quelli di cui al comma 2, lettera b), è determinata mediante estrazione a sorte.

8. L'iscrizione come residenza venatoria ad un ATC del Lazio, attribuisce ai cacciatori, non residenti anagraficamente in Regione, diritti pari a quelli attribuiti ai cacciatori residenti anagraficamente. Comunque la mobilità per la selvaggina migratoria negli altri ATC della Regione Lazio è subordinata al contenuto degli accordi interprovinciali di cui al comma 5.

9. Gli appartenenti a squadre di caccia al cinghiale che operano nella Regione Lazio, sono autorizzati ad effettuare tale tipo di caccia nell'ATC in cui opera la propria squadra, anche se non sono iscritti nell'ATC stesso, perdendo di conseguenza il diritto di iscrizione ad un ATC laziale, che non sia quello di residenza venatoria e con la perdita del diritto di caccia in mobilità alla selvaggina migratoria.

10. Entro 20 giorni dal ricevimento dell'avvenuta accettazione della domanda di iscrizione all'ATC il cacciatore provvede al pagamento delle quote fissate pena la decadenza del provvedimento. I posti resisi disponibili vengono assegnati nell'ordine ai successivi aventi diritto.

Art. 7

(Superamento dell'indice di densità venatoria)

1. In presenza di modificazioni positive delle popolazioni faunistiche, accertate mediante censimenti, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge regionale n. 17 del 1995, è facoltà dell'organo di gestione dell'ATC di ammettere un numero di cacciatori superiore a quello derivante dall'applicazione dell'indice di densità di cui all'articolo 2, nel rispetto dei criteri di priorità di ammissibilità definiti negli articoli 5 e 6 dell'allegato B, approvato con l'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 1997, n. 26.

Art. 8

(Tesserino venatorio)

1. Sul tesserino regionale, oltre alla forma di caccia prescelta in via esclusiva, devono essere indicati:

- a) gli ATC, sia regionali che extraregionali, per i quali è stata accordata l'ammissione;
- b) l'eventuale appartenenza a squadre di caccia al cinghiale.

Art. 9

(Istituzione degli organi di gestione degli ATC)

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale, le Province provvedono, in via provvisoria, alla nomina del Comitato di gestione

degli Ambiti territoriali di caccia individuati dal Piano medesimo in conformità con le disposizioni dell'articolo 53 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17.

2. I Comitati di gestione degli ATC, nominati dal Presidente della Provincia, provvedono per la formale costituzione dell'Associazione prevista dall'articolo 28, comma 1, della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, adottando uno statuto coerente con il modello tipo definito nell'ambito del Piano Faunistico Venatorio Regionale.

3. Entro trenta giorni dall'avvenuta costituzione, il legale rappresentante provvede alla richiesta di riconoscimento dell'Associazione da parte della Regione ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1983, n. 73.

4. Entro novanta giorni dall'avvenuta costituzione i Comitati di gestione convocano le assemblee dei delegati le quali provvedono alla nomina dei Consigli direttivi di ciascuna Associazione di ATC.

5. Con l'elezione del Consiglio direttivo dell'ATC, decade il relativo Comitato di gestione nominato in via provvisoria dal Presidente della Provincia.

6. Nelle more della nomina, in via provvisoria, di uno o più Comitati di gestione le Province svolgono le funzioni dei Comitati stessi compresi gli adempimenti relativi alla ammissione dei cacciatori negli ATC interessati.

7. Per l'espletamento dei compiti di cui ai commi precedenti, i Comitati di gestione, nominati in via provvisoria, si avvalgono ordinariamente del supporto logistico, tecnico-amministrativo e finanziario fornito dalle Province interessate.

Art. 10 (Norme transitorie)

1. Nelle more della costituzione degli organi di gestione degli ATC la domanda di ammissione è presentata alla Provincia competente per territorio entro il termine e con le modalità determinate e rese note dalla Provincia medesima. La Provincia, sentito il Comitato tecnico faunistico venatorio provinciale, stabilisce e rende noti altresì la misura, le modalità e il termine di versamento della quota di partecipazione all'ATC.

ALLEGATO 1 ALLA D.G.R. n. 5294 DEL 13/10/1998.

DISCIPLINA E GESTIONE DEL PATRIMONIO DI RICHIAMI VIVI DI CATTURA

Articolo 1 (Specie consentite e titolarità degli impianti)

1. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale n. 17 del 1995, unicamente per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola (*Alauda arvensis*), cesena (*Turdus pilaris*), tordo sassello (*Turdus iliacus*), tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), merlo (*Turdus merula*), pavoncella (*Vanellus vanellus*) e colombaccio (*Columba palumbus*).

2. L'attività di cattura di uccelli finalizzata alla costituzione del patrimonio di richiami vivi è effettuata esclusivamente da impianti della cui autorizzazione sono titolari le Province.

3. Il Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge regionale n. 17 del 1995, su parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), autorizza le Province alla gestione degli impianti di cattura di uccelli finalizzati alla costituzione del patrimonio di richiami vivi.

4. L'autorizzazione alla gestione degli impianti di cui al precedente comma 3, ha validità annuale.

Articolo 2 (Caratteristiche degli impianti)

1. Gli impianti si suddividono in fissi e mobili, a reti verticali e a reti orizzontali.

2. Gli impianti a reti verticali possono uti-

lizzare solo reti a tramaglio o di tipo *mist-net*; gli impianti a reti orizzontali devono essere muniti per il loro funzionamento esclusivamente di dispositivi a scatto attivati meccanicamente. In ogni caso le reti devono essere costituite con doppio filo ritorto.

3. Gli impianti devono essere collocati in luoghi dove i controlli previsti dalla vigente normativa siano possibili e dislocati in situazioni geografiche ed ambientali idonee alla cattura delle specie consentite.

Articolo 3 (Documentazione per l'autorizzazione)

1. Le richieste di autorizzazione da parte delle Province dovranno contenere le seguenti indicazioni:

- a) localizzazione e denominazione dell'impianto (sul relativo foglio IGM scala 1:25.000);
- b) tipologia dell'impianto;
- c) struttura dell'impianto (fissa o mobile);
- d) tipologia della rete (tramaglio, *mist-net*, reti orizzontali);
- e) dimensioni delle maglie delle reti impiegate (in millimetri);
- f) tipo di filo utilizzato per la rete (doppio ritorto);
- g) lunghezza e larghezza totale delle reti utilizzate (in metri), nel caso di impianti con reti orizzontali le dimensioni vanno calcolate a reti chiuse; nel caso di impianti misti vanno indicate separatamente le misure delle reti orizzontali e di quelle verticali;
- h) uccelli catturabili nell'impianto suddiviso per specie e per numero;
- i) indicazione del numero di richiami vivi, suddiviso per specie, utilizzato nell'impianto;
- j) indicazione del periodo di attività dell'impianto;
- k) individuazione del personale addetto